



# **RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO**

**Anno XLVIII N. 1  
GENNAIO-MARZO 1996**

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

Sped. in A. P. Comma 26 / art. 2 legge 549/95 Aut. Filiale - Varese - 45%

**GIUFFRÈ EDITORE**

OTBCA  
ALE  
DICA

**I NUOVI RIMEDI PER PREVENIRE LA VIOLENZA  
IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI AGONISTICHE  
(LEGGE 24 FEBBRAIO 1995 N. 45) (\*)**

1. *Premessa.*

La violenza in occasione delle manifestazioni agonistiche costituisce, non soltanto in Italia, un fenomeno allarmante, essendo sempre più frequente il verificarsi di fatti lesivi della pubblica incolumità provocati da sedicenti tifosi che, nell'anonimato della folla, trovano un comodo riparo per manifestare la loro propensione al crimine e la loro insofferenza ad ogni elementare regola del vivere civile. Questo fenomeno, cui non è di certo estranea la drammatica emarginazione sociale e culturale di ampie fasce di giovani, che vedono nei successi della propria squadra una gratificazione compensativa delle loro frustrazioni quotidiane, è stato per lungo tempo trascurato dal legislatore. Ed invero, il primo significativo intervento normativo destinato a porre un argine a siffatti comportamenti devianti, attraverso l'utilizzazione di rimedi giuridici preventivi, e segnatamente attraverso il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni, si è avuto con l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 che, come è stato ricordato, rispecchiava «una opzione a livello internazionale», perché l'interdizione dagli stadi nei confronti di coloro che commettono atti di vandalismo e di violenza in occasione di eventi sportivi, era stata già affermata nella convenzione europea «contro la violenza degli spettatori nelle manifestazioni sportive», stipulata a Strasburgo il 19 agosto 1985 (1) ed entrata in vigore per l'Italia il 1° gennaio 1986.

---

(\*) Il testo della legge 24 febbraio 1995 n. 45, coordinato con il testo del decreto legge 22 dicembre 1994 n. 717, da essa convertito con modificazioni, è pubblicato in questa *Rivista*, 1995, pp. 222-225.

(1) In tali sensi F. NUZZO, *Appunti sul divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*, in *Giust. pen.*, 1995, II, 315, il quale ricorda anche che il Parlamento europeo, dopo la tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles del 29 maggio 1985, approvò una Risoluzione «Sulle misure necessarie per combat-

La summenzionata disposizione, prima delle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995 n. 45, con il vietare l'accesso nei luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive ad alcune categorie di persone, aveva introdotto una misura di prevenzione di mera « competenza amministrativa », perché configurava « un provvedimento socialprevenitivo diretto ad evitare la commissione di reati da parte di determinate tipologie di soggetti considerati pericolosi », indipendentemente peraltro — almeno in linea di tendenza, nel nostro caso — dalla consumazione di un precedente reato (2).

Si erano, così, sulla legittimità di detta misura sollevati numerosi dubbi, analoghi a quelli in passato evidenziati relativamente al c.d. rimpatrio con foglio di via obbligatorio, essendosi al riguardo osservato come pur comprimendosi un bene primario, quale la libertà personale, tutelato dalla Costituzione, mancasse qualsiasi controllo giurisdizionale sull'operato dell'autorità di pubblica sicurezza, e si fosse in presenza di una consistente violazione del diritto del contraddittorio, e, quindi, del diritto di difesa (3). Tali dubbi non venivano però condivisi da quanti ravvisavano nell'inibizione all'accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni non una limitazione alla libertà personale ma esclusivamente una restrizione al diritto di circolazione, tutelato dall'art. 16 Cost., che consente di porre limitazioni a tale diritto in via generale per motivi di sanità o di sicurezza (4).

---

tere il vandalismo e la violenza nello sport» (in *G.U.C.E.* 11 luglio 1985), suggerendo « l'interdizione, a norma di legge, dagli stadi, sulla base di una lista nera europea, a coloro che abbiano commesso atti di violenza in occasione di precedenti partite » (punto 3 lett. e) (cfr. nota 3).

(2) In questi precisi termini vedi: S. DEL CORSO, *sub* art. 6 l. 13 dicembre 1989 n. 401, in *Leg. pen.*, 1990, 114.

Più in generale sulle diverse misure di prevenzione e sulle molteplici problematiche ad esse correlate cfr. in dottrina per tutti B. SICLARI, *Le misure di prevenzione*, Milano 1974; DI RAIMONDO, *Lineamenti delle misure di prevenzione*, Padova 1983; E. GALLO, *Misure di prevenzione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XX, Roma 1990; G. FIANDACA, *Misure di prevenzione (Profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, VIII, Torino 1994, 108 ss.; P.V. MOLINARI - U. PAPADIA, *Le misure di prevenzione secondo la legge fondamentale e le leggi antimafia*, Milano 1994.

(3) Cfr. sul punto ancora DEL CORSO, *op. cit.*, 115.

Perplessità sulla legittimità costituzionale della norma venivano manifestate anche da A. LAMBERTI, *La frode sportiva*, Napoli 1990, 275 ss.

(4) Sostenevano tale opinione in dottrina: P.M. VIPIANA, *Il divieto di accesso agli stadi: problemi di costituzionalità e di tutela giurisdizionale*, in *Giur. merito*, 1992, 545 ss.; R. BIANCO, *Questioni in tema di provvedimenti d'urgenza e di*

Altra ipotesi di divieto di accesso nei luoghi di svolgimento delle competizioni sportive era riscontrabile nel disposto dell'art. 8 legge 401/1989, istituito sulla cui natura si era delinata in dottrina una diversità di opinioni (5), e che aveva sollevato consistenti perplessità quanto alla sua «ragionevolezza», perché appariva estremamente difficile un giudizio di pericolosità giustificativo di siffatta misura cautelare nei riguardi di soggetti che, dopo l'arresto in flagranza, venivano rimessi in libertà o venivano beneficiati della sospensione condizionale della pena (6).

Il reticolato delle norme funzionalizzate ad impedire che negli stadi e negli altri luoghi di competizioni agonistiche si mettesse in atto qualsiasi forma di attentato all'ordine pubblico ed alla civile convivenza, si è arricchito più recentemente con l'art. 2 del d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modifiche dalla l. 25 giugno 1993 n. 205, che introduce il divieto di accesso ai suddetti luoghi alle persone che vi si recano con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi «aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» (art. 3, comma 3, l. 13 ottobre 1975 n. 654), sanzionando tale condotta con l'arresto da tre mesi ad un anno (7).

---

*limitazioni al diritto di circolazione della persona*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, 378 ss.

In giurisprudenza negli stessi sensi cfr.: Pret. Genova 19 aprile 1991 (ord.), in *Giur. merito*, 1992, 544.

(5) Per la tesi prevalente che si versasse in una ipotesi di misura di prevenzione cfr.: E. MARZADURI, *sub art. 8 l. 13 dicembre 1989 n. 401*, in *Leg. pen.*, 1990, 121; LAMBERTI, *op. cit.*, 394-395; G. VIDIRI, *Fronda sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989 n. 401)*, in *Giust. pen.*, 1992, II, 666, secondo cui avendo il legislatore previsto per il divieto *de quo* una discrezionalità in contrasto con l'automatismo della pena accessoria, scaturente di diritto dalla condanna come effetto penale della stessa (art. 20 c.p.), nella misura in esame andava escluso tale carattere. Invece per l'inclusione del divieto *ex art. 8 l. 401/1989* tra le «sanzioni penali atipiche» (o tra le misure che impongono particolari modalità di esecuzione della rimessione in libertà) cfr.: C. VENTURI, *Sull'applicabilità del divieto di accesso agli stadi in caso di patteggiamento e sospensione condizionale della pena*, in *Foro it.*, 1992, II, 217.

(6) In tali sensi cfr. MARZADURI, *op. cit.*, 121, nota 15.

(7) Per le diverse problematiche connesse alla disposizione in esame cfr.: S. DEL CORSO, *sub art. 2 d.l. 26 aprile 1993 n. 122*, in *Leg. pen.*, 1994, 201 e ss. L'Autore suggerisce, tra l'altro, una nozione «di luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche», che tenga conto del carattere «pubblico» della riunione verso cui si reca il contravventore, in modo da poter ricomprendere in essa anche quelle situazioni in cui la competizione predetta non è organizzata da uno degli enti richia-

È stato ricordato, a dimostrazione dell'inefficacia dell'apparato preventivo così predisposto, che proprio nei giorni in cui si discuteva la legge di conversione del d.l. 717/94 ebbero a verificarsi eventi luttuosi, attestanti la diffusione e la gravità del fenomeno della violenza negli stadi e la conseguente necessità di un rafforzamento degli strumenti di repressione (8). Da qui l'ampliamento dei presupposti del divieto di accesso e la possibilità di aggiungere a quest'ultima misura la prescrizione della comparizione personale, in un ufficio o comando di polizia; in un orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le manifestazioni per le quali è stato imposto il divieto, con l'apprestamento di un microsistema, che contiene però ambiguità e incongruenze, che fa sorgere complessi problemi interpretativi, e che si manifesta in molti punti qualificanti di non agevole applicazione (9).

## 2. *Il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni agonistiche.*

Numerosi problemi di carattere ermeneutico sorgono, in primo luogo, in relazione alla determinazione dei soggetti destinatari del divieto di accesso e della prescrizione di comparizione personale.

---

mati dall'art. 1 l. 401/1989 (Federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE, o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato o dalle associazioni ad essi aderenti), sempre che vi sia in giuoco una posta di qualche valore (pag. 208). Ricorda ancora come sia configurabile una ipotesi di concorso materiale di reati, unificabile *ex art. 81, capv. c.p.*, sotto il vincolo della continuazione, nel caso in cui la condotta contravvenzionale venga seguita da manifestazioni esteriori o dall'ostentazione degli emblemi o dei simboli delle organizzazioni razziste, di cui al comma 1 dell'art. 2 l. 205/1993 (pagg. 208-209). Lo stesso Autore osserva infine che non essendo comprensibile, sul piano social-preventivo, il collegamento tra le situazioni che consentono di applicare la misura del divieto di accesso ed il contenuto della misura stessa, a quest'ultima devono riconoscersi connotati di mera afflizione; e che paradossalmente non sono stati inclusi tra i soggetti ai quali può essere applicato il divieto *ex art. 6 l. 401/1989*, di cui al comma 3 dell'art. 2 del d.l. 26 aprile 1993 n. 122, coloro che abbiano commesso i fatti criminosi di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo, con la conseguenza che potrà essere inibito l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche a coloro che si siano recati e/o abbiano ostentato emblemi o simboli razzisti, solo qualora ricorrano le condizioni stabilite dal citato art. 6 l. 401/1989 (cfr. pag. 210).

(8) Cfr. al riguardo MARZADURI, *sub art. 1 d.l. 22 dicembre 1994 n. 717*, in *Leg. pen.*, 1995, 210.

(9) Per una severa critica alla nuova normativa cfr. P.V. MOLINARI, *La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in *Cass. pen.*, 1995, 2744 ss.

Il primo comma del testo novellato dell'art. 6 n. 401 del 1989 indica tre categorie di destinatari e precisamente: 1) coloro che risultano denunciati e condannati per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110; 2) coloro che hanno preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 3) coloro che nelle medesime circostanze hanno incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Per quanto riguarda la prima categoria, la misura in questione può essere applicata a quelli che sono stati denunciati o condannati per avere portato fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa alcuni degli strumenti individuati dall'art. 4, commi 1 e 2, l. 110/1975, rientranti per qualificata dottrina nell'area delle armi improprie (10). Nonostante l'ambigua formulazione della legge deve, inoltre, configurarsi un collegamento fra «fatto», che originò la denuncia o la condanna, ed evento sportivo, perché una diversa opinione, oltre a porsi in contrasto con i precedenti storici della norma ed a negare lo stretto legame tra violenza e sport, riscontrabile nell'intero assetto disciplinatrice della materia, comporterebbe un eccessivo ampliamento dell'ambito applicativo della norma in oggetto, con consistenti dubbi sulla sua legittimità costituzionale (11).

La seconda categoria di persone è rappresentata, come detto, da quanti sono stati condannati o denunciati per avere preso parte attiva

---

(10) Cfr. per tale opinione: L. BRESCIANI, *sub art.* 1 d.l. 22 dicembre 1994 n. 717, in *Leg. pen.*, 1995, 213. Per MOLINARI, *op. cit.*, 2751, pur ammesso che il comma 1 dell'art. 4 l. n. 110 del 1975 si riferisca anche alle armi proprie, tuttavia è pacifico che tale disposizione non si estende al porto delle armi per le quali non è ammessa la licenza: le armi da guerra (per le quali il porto illegittimo è previsto e punito dall'art. 4 l. 2 ottobre 1967 n. 895, nel testo sostituito dall'art. 12 l. 14 settembre 1974, n. 497) e le armi bianche (ossia le armi da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alle persone, come i pugnali e le c.d. mollette, il cui porto abusivo è previsto e punito dall'art. 699, comma 2, c.p.), sicché il divieto non è applicabile a chi sia stato denunciato o condannato per porto, commesso a causa o in occasione di manifestazioni sportive, di un'arma da guerra o di un'arma bianca, certamente più pericolose di un'arma impropria.

(11) In tali sensi cfr.: MOLINARI, *op. cit.*, 2751, che addebita ad una interpretazione del dato normativo, diretta ad ampliare il numero dei destinatari del divieto di accesso, un sospetto di illegittimità per violazione, soprattutto, dell'art. 25, comma 3, Cost., che impone, per il principio di legalità, la previsione di fattispecie di pericolosità adeguatamente motivate. *Contra* invece NUZZO, *op. cit.*, 315, secondo cui il divieto può avere un'estensione soggettiva assai ampia.

ad episodi di violenza, cioè a condotte che si consumano in una coincidenza spazio-temporale con la manifestazione sportiva, che si concretizzano in fatti implicanti l'uso della violenza, quali ad es.: risse in prossimità dello stadio tra sostenitori delle opposte squadre, lanci di sassi o di altri oggetti contundenti contro i partecipanti alla manifestazione sportiva o contro il pullman della squadra ospitata, danneggiamenti di auto appartenenti ai seguaci della compagine avversa, violenza o resistenza a pubblico ufficiale, lesioni agli spettatori (12).

Infine la terza categoria presenta sicuramente più marcati caratteri di ambiguità. Rispetto alla sua originaria formulazione il comma 1 dell'art. 6 della l. n. 401 del 1989 assume ora come elemento sintomatico di comportamenti devianti, oltre all'atteggiamento di chi abbia incitato o inneggiato alla violenza, anche quello di chi ad essa abbia «indotto», attraverso azioni che possono assumere le più varie modalità (striscioni, grida, canti, *slogans*, esposizioni di emblemi, altri mezzi dotati di visibilità e/o risonanza esterna) e che, in coincidenza spazio-temporale con la manifestazione sportiva, siano suscettibili di incentivare — in quanti partecipano a tale manifestazione — l'impulso ad azioni violente. Come è stato precisato, affinché la previsione in oggetto non finisca per sovrapporsi alla figura criminosa disciplinata dall'art. 414 c.p., dovrà ritenersi riferibile a condotte che, pur astrattamente integrando la fattispecie dell'istigazione o dell'apologia, non si dimostrino, in concreto, idonee a provocare la commissione di delitti (13). Ciò finisce però per determinare, stante i consistenti margini di incertezza nella delimitazione della fattispecie legale, il pericolo di introdurre nel nostro sistema un apparato preventivo basato più sul sospetto che su di una certa ed effettiva pericolosità (14).

---

(12) Cfr. sulla fattispecie in esame per tutti in dottrina: NUZZO, *op. loc. cit.*, il quale osserva anche come la dizione «competizione sportiva» esprima un concetto più ampio e generale rispetto a quella di «competizione agonistica», perché con la prima espressione si intende ogni ipotesi di spettacolo a larga partecipazione pubblica, che può prescindere da una gara vera e propria (ad es.: saggio ginnico), mentre con la seconda si indica il confronto tra due o più concorrenti o squadre, impegnati a superarsi vicendevolmente, per conseguire un risultato.

(13) Cfr. al riguardo BRESCIANI, *op. cit.*, 214-215.

(14) L'on. Grimaldi (gruppo R.C.), nella seduta del 16 febbraio 1995 alla Camera, dopo avere evidenziato come «questa situazione così vaga» dia al questore la possibilità di assumere determinati provvedimenti, che sono provvedimenti di polizia, paventa anche il pericolo che l'apparato preventivo e sanzionatorio, introdotto per le manifestazioni sportive, possa essere un domani esteso an-

E che la fattispecie legale mostri contorni tuttora incerti, evanescenti, e, pertanto, sotto molti aspetti preoccupanti — in ragione della ricaduta in termini di limitazione della libertà individuale — è attestato anche dall'aspetto oggettivo del divieto di accesso. È stato affermato che il legislatore, pur confermando la rinuncia ad armonizzare il meccanismo di applicazione del suddetto divieto con le garanzie tipiche del procedimento giurisdizionale, si è preoccupato però di riconsiderare l'estensione temporale del provvedimento (regolata ora dal comma 5 dell'art. 6 l. n. 401/1989), ponendo rimedio a quell'indeterminatezza sul piano dell'efficacia, che aveva suscitato non poche perplessità sul versante della legittimità costituzionale (15). E si è anche aggiunto, con una valutazione al riguardo positiva, che sono state ritoccate le coordinate del divieto di accesso, « opportunamente estendendosi l'operatività alle immediate vicinanze dei luoghi dove si svolgono le competizioni » (16). Orbene, se è apprezzabile l'intento di impedire, attraverso l'innovazione normativa, che « i teppisti turbino, nel corso del viaggio, le aggregazioni dei tifosi che si recano in trasferta o rientrano nelle loro città di origine » (17), è innegabile però che l'estensione del divieto ai luoghi « specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime » finisce in concreto per essere di difficile (se non impossibile) applicazione, almeno per il mondo del calcio, in quanto molti stadi, costruiti in epoca remota, sono ormai, a seguito del tumultuoso ampliamento urbanistico, ubicati all'interno delle città, sì da rendere il controllo delle zone limitrofe del tutto problematico (18). Per di più, la localizzazione degli impianti può, in con-

---

che al settore sindacale o studentesco (cfr. *Atti Parlamentari - Camera dei deputati - Discussioni - Seduta del 16 febbraio 1995*, pagg. 8273-8274).

(15) Così BRESCIANI, *op. cit.*, 211-212.

In passato lamentava il mancato assoggettamento a limiti temporali della misura amministrativa del divieto di accesso ai luoghi delle competizioni agonistiche: VENTURI, *op. cit.*, 217, la quale evidenziava altresì come il legislatore avesse, invece, diversamente operato, con l'art. 91, 6 comma, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, nel caso di sospensione da parte del prefetto della patente di guida.

(16) Così ancora BRESCIANI, *op. cit.*, 212.

(17) In questi precisi termini cfr. NUZZO, *op. cit.*, 317.

(18) Nel corso dei lavori preparatori della legge n. 45 del 1995, parlava di inapplicabilità di fatto della norma sul divieto di accesso, l'on. Pasetto (gruppo A.N.), il quale ricordava al riguardo come a parte i nuovi stadi, costruiti recentemente (quale quello di Udine), gli impianti sportivi fossero ormai ubicati al-

creto, trasformare il divieto di accesso in un divieto di circolazione all'interno di aree estese e incentivare i dubbi sulla costituzionalità di una misura adottata su diretta iniziativa del questore e senza contraddittorio alcuno (19).

Un ridimensionamento degli spazi il cui accesso può essere interdetto passa invece attraverso una rigorosa delimitazione dell'espressione « competizioni agonistiche », la cui genericità è stata superata in una duplice direzione: un lato, facendosi ricorso ad una interpretazione sistematica dell'intera l. 401/1989, che porta ad escludere le competizioni clandestine, per essere tutelate dalla legge solo le competizioni sportive, organizzate dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della suddetta legge n. 401 (20); e, dall'altro, dandosi una lettura della norma che assegna il dovuto rilievo al carattere agonistico della competizione, sì da sottrarre al suo ambito applicativo le manifestazioni aventi un carattere meramente educativo o di propaganda e nelle quali manchi la « gara » (ad es.: saggi ginnici), includendovi invece quelle competizioni, anche occasionali, nelle quali ciascun atleta o sodalizio sportivo cerca di superare l'avversario, ed in cui è più frequente un contrasto tra i rispettivi sostenitori che sfoci in atti di violenza (21).

### 3. *La prescrizione di comparizione personale.*

Alle persone sottoposte al divieto di accesso il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia com-

---

l'interno delle città, perché lentamente assorbiti da esse a seguito dell'ampliamento urbanistico, come è accaduto con lo stadio Ferraris di Genova (*Atti parlamentari - Camera dei Deputati - Discussioni - Seduta del 16 febbraio 1996*, pag. 8266).

(19) Sottolinea LAMBERTI, *op. cit.*, 275 ss., come nell'ambito della sussistenza di una vera e propria misura di prevenzione, l'attività di polizia debba trovare un limite invalicabile nel principio garantistico delle libertà costituzionalmente da proteggere.

(20) Cfr. al riguardo MOLINARI, *op. cit.*, 2749-2750.

(21) Sul punto vedi per tutti: MARZADURI, *sub art.* 8 l. 13 dicembre 1989 n. 401, in *Leg. pen.*, 1990, 118, nota 3, che evidenzia la differenza riscontrabile tra « manifestazione sportiva » e « competizione agonistica », in quanto nel concetto di « manifestazione » rientra ogni ipotesi di spettacolo a larga partecipazione pubblica, come un saggio ginnico non competitivo, nel quale manca una vera e propria gara; MOLINARI, *op. cit.*, 2749; BRESCIANI, *op. cit.*, 212-213.

petente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il suddetto divieto.

Consapevole di agire in una materia, quale quella della libertà personale, presidiata con la riserva assoluta di giurisdizione (art. 13 Cost.), il legislatore ha introdotto un procedimento di convalida della misura in esame, disciplinato con rapida sequenza. La prescrizione va comunicata con immediatezza al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il procuratore, se ritiene sussistenti i requisiti idonei a giustificare l'adozione della misura in esame, ne chiederà la convalida, entro 48 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, al giudice delle indagini preliminari, che dovrà, a sua volta, procedere entro le successive 48 ore alla detta convalida, pena la cessazione dell'efficacia della prescrizione (22).

È stato osservato in dottrina come il procedimento di convalida presenti indubbe analogie con quello previsto per l'arresto ed il fermo nel codice di rito (artt. 386, 389, 390 e 391), ma che da questo tuttavia si distacca per aspetti essenziali, riconoscendosi al p.m. la facoltà di non richiedere la convalida, qualora ritenga insussistenti i presupposti richiesti dalla legge, sicché la prescrizione conserva comunque la sua efficacia per 96 ore, pari a quattro giorni, a decorrere dalla notifica all'interessato, mentre ai sensi dell'art. 389 c.p.p. il p.m. rimuove immediatamente la situazione illegittima. Ed al fine di rimarcare i criteri differenzianti le due procedure è stato altresì sottolineato come nel comma 3 dell'art. 6 l. 401/1989 non sia prevista l'udienza di convalida, sicché — è stato aggiunto — il g.i.p. provvede *de plano* senza contraddittorio, che viene ad instaurarsi soltanto con l'eventuale ricorso per cassazione, proponibile unicamente per vizi di legittimità (23).

In una diversa ottica si è poi evidenziato come la completa assenza di qualsiasi indice normativo spinga a valutare, sul versante del rispetto dei

---

(22) Per l'assunto che nel procedimento di convalida *de quo* si seguono le regole del codice di rito in materia di applicazione di misure cautelari cfr.: BRESCIANI, *op. cit.*, 217 e nota 49, che si richiama al riguardo al disposto dell'art. 291 c.p.p., il quale « se da un lato ribadisce che è sottratto al pubblico ministero ogni potere decisorio in tema di misure cautelari, dall'altro esclude la possibilità che dette misure possano essere adottate dal giudice indipendentemente dall'iniziativa del pubblico ministero » (così G. CIANI, *sub art.* 291, in *Commentario* diretto da CHIAVARIO, III, 159).

(23) Per siffatte considerazioni cfr.: MOLINARI, *op. cit.*, 2748-2749.

principi costituzionali, come « sostanzialmente vacua la garanzia costituita dalla presenza di un giudice dotato di una pressoché assoluta discrezionalità nella decisione sulla convalida » (24).

Pur nella consapevolezza dell'opinabilità delle soluzioni suggerite, gli inconvenienti evidenziati in sede di interpretazione del dato normativo, finiscono per risultare drasticamente ridimensionati se si individuano i rapporti tra l'art. 6 l. 13 dicembre 1989 n. 401 e la legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

A nostro avviso le relazioni tra le due normative, regolanti l'una con carattere di generalità le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità (25), e l'altra riguardante la particolare misura della comparizione personale dinnanzi agli organi di pubblica sicurezza, vanno disciplinate sulla base del principio della specialità, con il quale in dottrina si fa riferimento a quel rapporto tra due fattispecie, di cui una (c.d. speciale) ha tutti gli elementi dell'altra (c.d. generale) ed inoltre uno o più elementi caratteristici, che le conferiscono una funzione specializzante. L'ambito più ristretto della norma speciale, che costituisce un settore di quella generale, spiega anche perché la prima trovi applicazione a preferenza della seconda; ed infatti se la norma generale si applicasse a preferenza di quella speciale, questa non avrebbe alcuna efficacia in quanto le ipotesi in essa previste sono sempre contemplate in quella generale che ha un più vasto ambito (26).

---

(24) In tali esatti termini cfr.: BRESCIANI, *op. cit.*, 218-219.

(25) Nel descrivere la genesi storica delle misure di prevenzione ricorda FIANDACA, *op. cit.*, 110, che dal secondo Ottocento in poi le situazioni di pericolosità sociale ritagliate sulle sole caratteristiche soggettive della persona vengono tendenzialmente espunte dai codici penali per essere trasferite in un autonomo diritto della prevenzione di polizia, destinato a fiancheggiare — con una sorta di binario parallelo — la repressione penale concepita in senso stretto. Ne nasce — aggiunge l'Autore — una sorta di sotto-sistema (sostanzialmente) punitivo, costituito da misure formalmente extra-penali o di polizia, finalizzate a controllare determinate categorie di individui posti ai margini della società ufficiale (oziosi, vagabondi, mendicanti, viandanti, liberati dal carcere, briganti o banditi, soggetti dediti a condotte contrarie ai buoni costumi, ecc.) e perciò percepite, anche sulla base del mero « sospetto », come fonte di permanente e grave minaccia per il mantenimento della pace sociale.

(26) Per il principio di specialità che, pur avendo portata generale, è stato oggetto di approfondite indagini soprattutto in campo penalistico, essendosi l'attenzione degli studiosi incentrata sull'art. 15 c.p., vedi per tutti in dottrina: A.

Un simile rapporto è riscontrabile nel caso in esame, atteso che la *ratio* della disciplina dettata dall'art. 6 l. 401/1989 va individuata nella peculiare finalità di prevenire situazioni di pubblica pericolosità, scaturenti dal manifestarsi della violenza nello specifico settore delle competizioni agonistiche. Corollario di una simile impostazione teorica è l'assoggettabilità all'onnicomprendiva disciplina dettata dalla legge n. 1423 del 1956 di tutti quegli aspetti della misura in esame, che non trovano nell'art. 6 l. n. 401/1989 una completa ed esaustiva regolamentazione. Né può trascurarsi infine la necessità di armonizzare le diverse e possibili opzioni ermeneutiche del dato normativo con i principi costituzionali in tema di libertà personale.

In linea con i principi innanzi indicati l'*iter* procedurale relativo all'applicazione della misura della comparizione personale deve seguire le seguenti precise coordinate: *a*) la prescrizione del questore deve essere motivata, in ragione della sua natura di atto amministrativo e della necessità di rendere edotto, sui presupposti sui quali si fonda detta prescrizione, il procuratore della Repubblica onde consentirgli una documentata valutazione in relazione alla successiva richiesta di convalida (27); *b*) la mancata richiesta da parte del procuratore del giudizio di convalida entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento determina l'immediata inefficacia della misura, stante la necessità del rigoroso rispetto delle scadenze temporali di cui all'art. 13, comma 3, Cost. (28); *c*) il procedimento di convalida deve improntarsi alle regole processuali di cui all'art. 4, comma 5, l. n. 1423/1956, capace di garantire un effettivo contraddittorio indispensabile per la giurisdizionalità del procedimento (29);

---

PAGLIARO, *Concorso di norme (dir. pen.)*. in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano 1961, 549 cui *adde*, più recentemente, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 13 ed. aggiornata ed ampliata da L. CONTI, Milano 1994, 136 e ss.

(27) Sulla necessità che il questore, nella motivazione del provvedimento, esponga le circostanze sulle quali fonda il giudizio prognostico di pericolosità vedi Nuzzo, *op. cit.*, 317.

(28) Ed invero non troverebbe alcuna giustificazione una diversità di disciplina con quanto disposto in materia di fermo o di arresto dall'art. 390, comma 3, c.p.p., che dispone l'inefficacia di dette misure se il pubblico ministero non ne chieda la convalida entro 48 ore.

(29) Cfr. in tali sensi cfr. BRESCIANI, *op. cit.*, 218. Sulla portata dell'art. 4, comma 5, l. 1423/1956, che prevede l'osservanza delle norme, in quanto applicabili, di cui agli artt. 636 e 637 c.p.p. del 1930 (ora sostituiti dall'art. 678 c.p.p., che impone nel procedimento di sorveglianza il rispetto del rito stabilito dall'art. 666 c.p.p. in tema di procedimento di esecuzione) vedi per tutti: P. MI-

d) la discrezionalità del giudice nella decisione di convalida trova un limite — in linea con quanto disposto dal summenzionato art. 4, comma 5, l. 1423/1956 per le misure di prevenzione — nell'obbligo di motivazione, che non può prescindere dalla pericolosità del soggetto destinatario della prescrizione, da valutarsi alla stregua di elementi oggettivi e della sua personalità globale (30).

È stato affermato che nel sistema apprestato dal legislatore si verifica una grave anomalia, in quanto nel caso che in sede di convalida venga accertata la insussistenza dei presupposti per l'applicazione del divieto, al quale la prescrizione inerisce, la mancata convalida di quest'ultima ne comporta la revoca e la perdita di ogni effetto, ma lascia impregiudicato il divieto di accesso (31). A tale inconveniente, derivante da una lacuna normativa, può però porsi rimedio perché la natura amministrativa del provvedimento di divieto di accesso ne impone, in base al criterio dell'autotutela della pubblica amministrazione, l'annullamento o la revoca da parte del questore, allorquando risulti certa la mancanza dei presupposti richiesti per la sua emissione o si configuri il venir meno dell'interesse pubblico che ne giustifica la sopravvivenza (32).

Conformemente a quanto statuito dall'art. 4, comma 11, della l. n. 1423/1956, ed a conforto dell'assimilabilità sul piano generale anche della prescrizione di comparizione alle misure di prevenzione, l'assogget-

---

LETTO, *Misure di prevenzione (profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, VIII, Torino 1994, 127 ss.

(30) I presupposti della misura di comparizione non possono che essere quelli richiesti nel sistema generale della prevenzione, in relazione al quale la reciproca implicazione tra principio di legalità e garanzia giurisdizionale esige, come essenziale corollario, il rifiuto del semplice «sospetto», quale presupposto sufficiente per l'applicazione di una misura preventiva (così FIANDACA, *op. cit.*, 114, il quale ricorda come la sentenza costituzionale n. 23 del 1964 abbia, appunto, richiesto «una oggettiva valutazione dei fatti», da cui risulti la pericolosità della persona, in modo da «escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione»).

(31) Cfr. in questi precisi termini: MOLINARI, *op. cit.*, 2749.

(32) Sulla natura amministrativa del divieto di accesso vedi ancora: MOLINARI, *op. cit.*, 2746-2747, il quale fa scaturire dal carattere del suddetto provvedimento l'obbligo di motivazione, di norma necessaria in tutti gli atti amministrativi che impongono un comando o un divieto incidente su un diritto del cittadino, nonché l'ammissibilità sia del ricorso gerarchico al prefetto sia direttamente del ricorso giurisdizionale al T.A.R.

tabilità della convalida di detta misura al ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a dimostrazione dell'intento legislativo di agevolare l'efficacia di ogni misura con funzione social-preventiva (33).

In adesione a quanto sostenuto in dottrina, il richiamo effettuato dal comma 3 dell'art. 2 della l. n. 205/1993 all'art. 6 l. 401/1989 deve intendersi esteso, tranne che per il diverso termine di efficacia autonomamente determinato, alla nuova formulazione che ha assunto tale ultima disposizione, con la conseguente applicazione anche della prescrizione della comparizione personale. Una diversa opzione ermeneutica, oltre a non trovare conforto nel testo della legge — che richiama la « disposizione di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 » (modificandola per quanto riguarda il solo divieto di accesso nonché la durata e gli atti che ne fanno comunque venir meno l'efficacia) — risulterebbe inspiegabile in considerazione del fatto che i soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 2 della summenzionata legge n. 205 presentano una spiccata pericolosità, suscettibile di esplodere in atti di violenza in occasione di eventi reputati idonei come « proscenio » delle proprie « idee » e della propria « personalità » (34). L'esigenza di adeguare il divieto di accesso e la prescrizione di comparizione ai principi fissati dall'art. 13, comma 2 Cost., ha portato il legislatore a predeterminare in un anno la durata massima delle suddette misure (35), rimanendo però salva la più lunga durata di cinque anni per l'analogo divieto di cui al comma 3 dell'art. 2 l. 205/1993, disposizione che per il suo carattere specializzante *quoad personas* non è stata derogata dalla successiva legge del 24 febbraio 1995 n. 45, in base al brocardo *lex posterior generalis non derogat priori speciali* (36).

---

(33) Più in generale sull'effetto non sospensivo delle impugnazioni nel procedimento di prevenzione cfr. per tutti: MILETTO, *op. cit.*, 133.

(34) Per tale opinione vedi MOLINARI, *op. cit.*, 2755-2756.

(35) Non è stata prevista dal legislatore una durata minima delle suddette misure sicché il divieto di accesso potrebbe essere disposto anche per una sola competizione agonistica.

(36) In questi esatti termini vedi BRESCIANI, *op. cit.*, 219 cui *adde*, in senso conforme, MOLINARI, *op. cit.*, 2756, il quale è portato a spiegare la notevole disparità di trattamento in ragione della « diversa valenza di pericolosità attribuita dal legislatore, nell'esercizio non irrazionale del suo potere discrezionale, alle categorie criminogene previste dal d.l. n. 122 del 1993, trattandosi di comportamenti discriminatori originati da ideologie riaffioranti nonostante la quasi unanime condanna morale ».

In ogni caso l'efficacia del divieto di accesso e della prescrizione di comparizione può venir meno anche a seguito di revoca o modifica del provvedimento (ricollegabile in base al principio generale dell'autotutela della pubblica amministrazione al venir meno delle condizioni che avevano giustificato l'emissione del divieto e della prescrizione)(37), nonché a seguito del provvedimento di archiviazione e di riabilitazione(38). La considerazione che l'archiviazione del g.i.p. viene prevista nei casi di infondatezza della denuncia (art. 408 c.p.p.) o di mancanza di condizioni di procedibilità o di estinzione del reato o di mancata previsione del fatto come reato (art. 411 c.p.p.) conduce — unitamente al generale rilievo da assegnarsi al mutamento delle condizioni giustificative delle misure in esame — a ritenere fondata l'opinione che riconosce gli stessi effetti della archiviazione anche alla sentenza di non luogo a procedere all'udienza preliminare (art. 425 c.p.p.) o alla sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.), ed a quella di assoluzione (art. 530 c.p.p.) o dichiarativa di estinzione del reato in dibattimento (art. 531 c.p.p.)(39).

È comunque da censurare una tecnica legislativa che in una materia capace di incidere direttamente sulla libertà delle persone, e pertanto abbisognevole di rassicuranti certezze, presenti invece notevoli lacune, facendo sorgere dubbi interpretativi da risolvere — in sede di revoca o di modifica della misura originaria — da un organo del potere amministra-

---

(37) Come già detto, alla stregua del principio dell'autotutela trova giustificazione anche il venir meno dell'efficacia del provvedimento di divieto di accesso in caso di mancanza di convalida della prescrizione di comparizione per la carenza dei presupposti richiesti.

(38) È stato affermato da MOLINARI, *op. cit.*, 2757, che la riabilitazione cui fa riferimento il legislatore è quella prevista dall'art. 178 c.p., adottata dal tribunale di sorveglianza (art. 683 c.p.p.), mentre resta del tutto estranea alla disposizione in esame la speciale riabilitazione prevista per le tipiche misure di prevenzione dall'art. 15 l. 3 agosto 1988 n. 327. A nostro avviso, tale opinione va parzialmente rettificata nel senso che, se è incontestabile il presupposto su cui essa si fonda — è cioè non essere, il divieto di accesso e la prescrizione di comparizione, collegate, per la loro specificità, alla precedente sottoposizione della persona ad una tipica misura di prevenzione, la cui eventuale esistenza è solo accidentale — è altrettanto vero però che il venir meno della specifica misura di prevenzione, per la cessazione della pericolosità del soggetto che vi era sottoposto ed il suo conseguente pieno recupero al normale contesto civile, non può non riflettersi anche sui provvedimenti in esame, potendone far venir meno in radice la funzione social-preventiva.

(39) Sostanzialmente in questi termini cfr. ancora MOLINARI, *op. loc. ult. cit.*

tivo, con conseguenti consistenti sospetti di illegittimità costituzionale, anche in ragione della compressione che viene a subire il diritto di difesa (40).

#### 4. *L'apparato sanzionatorio.*

Nel testo originario dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 la contravvenzione consistente nell'inosservanza del divieto di accesso veniva sanzionata con l'arresto da tre mesi ad un anno, e cioè con la stessa pena prevista per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s. dall'art. 9 comma 1 della l. n. 1423 del 1956. Il fatto luttuoso accaduto a Genova il 29 gennaio 1994, e la seguente pausa, nella domenica del 5 febbraio, del campionato di calcio e dell'intero sport nazionale, ebbero immediata eco nel Parlamento, in sede di conversione del decreto legge n. 717 del 1994, portando ad un inasprimento dell'apparato sanzionatorio, con un aumento della metà della pena massima, elevata così a diciotto mesi, ed applicabile anche alla inosservanza della prescrizione della comparizione personale (41).

Il rigore, cui si è ritenuto improntare la nuova normativa, si dimostra anche nei mezzi predisposti per assicurare il perseguimento della funzione di sicurezza e per garantire l'effettività della giurisdizione.

---

(40) Non nasconde i sospetti di incostituzionalità della normativa in esame BRESCIANI, *op. cit.*, 220 e nota 64, che ricorda tra l'altro la statuizione dei giudici di legittimità, secondo cui la garanzia giurisdizionale, quale prevista dall'art. 13 comma 2 Cost., è «necessariamente integrata dal riconoscimento del diritto di difesa, di cui all'art. 24 comma 2 Cost.», cosicché «la garanzia giurisdizionale, quale requisito di legittimità del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, implica una decisione del giudice conseguente ad accertamento nel contraddittorio delle parti, che dia spazio anche all'esercizio della difesa» (Cass. 15 novembre 1993, Autelitano, in *Cass. pen.*, 1994, 730, m. 471).

(41) In questo clima di maggiore severità e di preoccupata riflessione si inseriscono, da una parte, l'emendamento al disegno di legge n. 1264 presentato dal sen. Speroni (gruppo Lega-Nord), tendente a portare l'arresto — per la violazione al divieto di accesso — nel minimo da tre mesi ad un anno, e nel massimo da un anno a tre anni (cfr. *Atti del Senato - I Commissione Affari Costituzionali - Res. comm. 1° febbraio 1995*, pag. 10) e, dall'altra, gli interventi nella Seduta dell'8 febbraio 1995 dei senatori Vozi (gruppo Labur. - Soc. Prog.) e Falqui (gruppo Prog. - Verdi - La Rete), quest'ultimo particolarmente critico nei riguardi dell'atteggiamento assunto sul giuoco del calcio dai mezzi televisivi e di informazione (cfr. *Atti del Senato - Assemblea - Seduta 8 febbraio 1995 - Res. Sten.*, pagg. 17-21).

In primo luogo è consentito l'arresto facoltativo in fragranza nel caso in cui si contravviene al divieto di accesso e non invece in quello in cui non si osserva la prescrizione di comparizione; una simile diversità di regolamentazione si spiega perché solo nella prima ipotesi si configura l'esigenza di un intervento immediato, diretto a porre fine all'illecita condotta onde rendere possibile un corretto e tranquillo svolgimento della competizione agonistica.

Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura può in sede di convalida dell'arresto disporre le misure coercitive di cui agli artt. 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e 283 (divieto e obbligo di dimora) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 dello stesso codice (42), mentre non può applicare le altre misure cautelari, e quindi neanche la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) od in luogo di cura (art. 286 c.p.p.) sicché, anche nel caso di convalida di arresto, deve essere disposta l'immediata liberazione dell'arrestato (43). La ricerca della misura adeguata ai sensi dell'art. 275 c.p.p. è pertanto limitata alle cautele tassativamente indicate, sulla base di un corretto utilizzo del principio di proporzionalità (44); ed il giu-

---

(42) Norma di recente modificata dall'art. 7 l. 8 agosto 1995 n. 332.

(43) Per il caso di mancata convalida dell'arresto da parte del g.i.p. presso la pretura circondariale vedi: MARZADURI, *op. cit.*, 221, il quale sottolinea come venga in tal caso meno il provvedimento preventivo con efficacia *ex tunc*, con la conseguenza che non potrà considerarsi integrato il fatto reato, aggiungendo anche che analoga conclusione pare prospettabile nel caso in cui la Corte di cassazione annulli l'ordinanza di convalida delle prescrizioni, contrariamente a quanto invece accade in ipotesi di revoca del provvedimento provocata da ragioni sopravvenute, che non può di contro incidere sulla configurabilità dell'illecito e sul riconoscimento della responsabilità dell'autore.

(44) Cfr. in questi termini MARZADURI, *op. cit.*, 222, il quale apprezza l'opzione legislativa di graduare le misure coercitive sul piano dei presupposti edittali. È opportuno al riguardo ricordare come la recente legge 8 agosto 1995 n. 332 si è, seppure in parte, fatta carico delle critiche della dottrina in relazione all'ancoraggio disposto dall'art. 280 c.p.p. al limite di pena di tre anni di reclusione per tutte indistintamente le misure coercitive (senza alcuna modulazione dei presupposti applicativi alle singole misure) (cfr. sul punto per tutti: M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Torino 1990, 149-151), ed abbia, quindi, con l'art. 7 modificato il suddetto art. 280, fissando la condizione di applicabilità della custodia cautelare in carcere alla soglia della maggiore pena edittale di 4 anni di reclusione, e rafforzando così la sfera di libertà del cittadino.

Sulla nuova regolamentazione della detenzione cautelare vedi da ultimo in dottrina: G. SCAMARCIO, *Alcune osservazioni critiche sulla normativa concernente*

dice, accertate le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., prescriverà pure all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle competizioni agonistiche specificamente indicate; prescrizione quest'ultima avente natura diversa da quella disposta in via preventiva (45) e che, correttamente, è stata considerata semplice integrazione degli obblighi derivanti dall'applicazione di una delle misure coercitive messe a disposizione del giudice, integrazione giustificata dalla natura della infrazione e dalla particolarità delle esigenze cautelari individuali nella fattispecie (46).

La constatazione che i responsabili di atti di violenza correlati alle competizioni agonistiche sono di sovente minorenni, deve indurre l'interprete, stante l'assoluto censurabile silenzio del legislatore in materia, ad una attività di necessario, anche se non agevole, coordinamento tra quanto prescritto in tema di misure cautelari dall'art. 6 legge 401/1989, e quanto nella stessa materia fissato dall'art. 19 del processo penale minorile (profondamente modificato dal d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12), che pone il principio della tipicità delle misure applicabili, con conseguente inoperatività di quelle non richiamate (47). In ogni caso va, inoltre, rispettata la regola del necessario raccordo tra esigenze cautelari ed esi-

---

la detenzione cautelare (legge 8 agosto 1995 n. 332), in *Giust. pen.*, 1995, III, 527 ss.

(45) È stato osservato che la prescrizione disposta dal giudice penale assume una concreta utilità solo quando prolunga l'analoga prescrizione del questore, avente efficacia limitata nell'anno (così MOLINARI, *op. cit.*, 2759). Da altri è stato evidenziato come sia possibile una contemporanea esecuzione dei provvedimenti con i quali sono state disposte le prescrizioni, o, invece, una continuazione della esecuzione della misura preventiva allorché il giudice non abbia preso al riguardo alcun provvedimento (in tali sensi cfr: MARZADURI, *op. cit.*, 223, il quale — alla nota 77 — aggiunge altresì come la persistente efficacia della misura di prevenzione assuma rilevanza ai fini sanzionatori in quanto la contravvenzione *ex* comma 6 dell'art. 6 legge n. 401/1989 è integrata dalla violazione delle prescrizioni stabilite ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, e non invece dalla violazione delle prescrizioni imposte dal giudice penale).

(46) Così testualmente MARZADURI, *op. cit.*, 223.

(47) Cfr. sul punto per tutti in dottrina: L. PEPINO, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, *Leggi collegate - I - Il processo minorile*, Torino 1994, 216 ss., che ricorda altresì come la Suprema Corte con sentenza 14 febbraio 1990, Stojonovic (che leggesi in *Cass. pen.*, 1990, II, 328, n. 130) abbia statuito che «la misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica ad un ufficio di polizia giudiziaria, prevista dall'art. 282 c.p.p., non è applicabile agli

genze educative del minore, che si traduce in un obbligo di maggiore responsabilizzazione del giudice in punto di motivazione dei provvedimenti limitativi della libertà (48).

La procedura sinora descritta nelle sue grandi linee configura una assoluta novità perché consente l'estensione alla materia contravvenzionale di strumenti coercitivi previsti solo per i delitti, ad ulteriore dimostrazione del disvalore sociale attribuito dal legislatore alla violenza correlata agli eventi sportivi e dell'intento di contrastare con provvedimenti severi la condotta di soggetti facinorosi e proclivi a provocare incidenti (49).

Con la sentenza di condanna per violazione delle misure di prevenzione applicate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 l. 401/1989, il giudice può disporre il divieto d'accesso e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia, che secondo alcuni studiosi assumono la natura di pene accessorie (50), anche se presentano propri peculiari caratteri sia perché il divieto e l'obbligo predetti « non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta » in deroga al regime fissato dall'art. 166 c.p. e dall'art. 445 c.p.p., sia perché manca nelle ipotesi in esame il carattere di automaticità, che normalmente si è ritenuto distinguere l'applicazione delle sanzioni accessorie (51). Comunque i margini di dubbio, che pur conti-

---

imputati minorenni, data la tassatività delle misure adottabili nei confronti di questi ultimi » (nota 5).

(48) Per l'affermazione che il raccordo tra esigenze cautelari ed esigenze educative dell'imputato minore, costituisce un principio-guida in materia, che si potrebbe definire « principio di personalizzazione », cfr.: PEPINO, *op. cit.*, 220 ss.

(49) Sottolinea il carattere innovativo della disciplina in esame NUZZO, *op. cit.*, 318, il quale osserva testualmente che « l'art. 6 della legge 401/1989 rappresenta, dunque, una eccezione rilevante ai principi informativi del sistema, confermando che il legislatore ha voluto contrastare i sobillatori e gli artefici di violenza correlata agli eventi sportivi, con provvedimenti rigorosi e fortemente invasivi della sfera di libertà ».

(50) Per tale opinione cfr. NUZZO, *op. cit.*, 319; MARZADURI, *op. cit.*, 223-224.

(51) Per l'affermazione che, pur costituendo « l'automaticità di applicazione » una caratteristica delle pene accessorie, nel senso che esse conseguono di diritto alla sentenza di condanna, non mancano tuttavia casi in cui la loro applicazione è, invece, lasciata alla discrezionalità del giudice (ad. es.: art. 2368 c.c.; art. 229, 2 comma, l.f.; art. 6 l. 401/1989), vedi per tutti: NUZZO, *op. cit.*, 319 nota 19, cui *adde* MARZADURI, *op. cit.*, 224, che evidenzia altresì che mentre in genere la durata delle pene accessorie è fissata dalla legge (art. 29, comma 1, c.p.) — o, al-

nuano a permanere intorno all'individuazione della natura delle misure in esame (52), non comportano inconvenienti sul piano applicativo avendo il legislatore eliminato quelle incertezze che invece continuano a permanere in materia di divieto di accesso *ex art. 8 l. 401/1989*, in particolare per quanto riguarda la compatibilità tra tale prescrizione ed il patteggiamento (53).

La mancanza di una corretta delimitazione tra compiti dell'autorità amministrativa e quelli degli organi giurisdizionali con la conseguente sovrapposizione tra i rispettivi ruoli istituzionali, trova riscontro anche nell'ultimo comma dell'*art. 6 l. 401/1989*, che in tutti i casi di prescrizione di comparizione personale consente al questore di autorizzare l'interessato, «per gravi e comprovate esigenze», a non presentarsi personalmente, purché comunicati per iscritto il luogo in cui sia reperibile du-

---

trimenti, è pari a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi in caso di conversione per insolvibilità del condannato (*art. 37 c.p.*) — nel caso di specie il giudice si vede invece riconosciuta la possibilità di effettuare una graduazione della misura da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.

(52) Invece che di pena accessoria parla di «sanzioni atipiche» come effetto eventuale della condanna: MOLINARI, *op. cit.*, 2762.

(53) Ed infatti le prescrizioni *ex art. 8 l. 401/1989*, sul presupposto della loro natura di pene accessorie, sono state ritenute adottabili pur in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti da Cass., sez. VI pen., 12 aprile 1991, ric. Galatà, in *Foro it.*, 1992, II, 212 (pubblicata con data 20 novembre 1990 anche in *Giur. it.*, 1991, II, 332 ed in *Riv. dir. sport.*, 1991, 346). Un opposto orientamento ha ritenuto invece le prescrizioni in oggetto compatibili con il c.d. patteggiamento, sostenendo che dette prescrizioni non hanno natura di pena accessoria né di misura di sicurezza, potendosi qualificare invece come sanzione atipica (cfr. Pret. Genova 4 ottobre 1991, imp. Fazio, in *Foro it.*, 1992, II, 212), o come semplici precetti che impongono, in sede di esecuzione della rimessione in libertà, determinate modalità comportamentali, calibrate sulla misura ed il grado del *periculum libertatis* emergente in concreto dalla situazione processuale e finalizzate a prevenire la c.d. violenza sugli stadi (cfr. al riguardo Cass., sez. VI pen., 26 marzo 1991, ric. Di Giovanni, in *Foro it.*, 1992, II, 212, pubblicata con data 22 novembre 1990 anche in *Giur. it.*, 1992, II, 332 ed in *Riv. dir. sport.*, 1991, 344, secondo cui però il giudice non può disporre le prescrizioni di cui all'*art. 8* allorché le stesse siano rimaste estranee al contenuto della transazione intercorsa tra le parti, per non averle queste ultime né previste né patteggiate). Nel senso infine che il divieto in esame può essere applicato indipendentemente dal «patto» sulla pena cfr.: Cass., sez. VI pen., 7 novembre 1990, ric. Palmioli, in *Giur. it.*, 1991, II, 332 ed in *Riv. dir. sport.*, 1991, 348.

In argomento vedi in dottrina per tutti: T. TREVISSON LUPACCHINI, *Sul divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*, in *Giur. it.*, 1991, II, 334.

rante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche (54). L'aver consentito al questore di incidere non solo sui provvedimenti da esso applicati (art. 6, comma 2, l. 401/1989) ma pure su quelli emessi dal giudice anche in sede di sentenza di condanna (art. 6, commi 6 e 7, l. 401/1989), introduce una anomalia nell'assetto ordinamentale sol che si pensi che nel settore delle misure di prevenzione, e specificamente nel caso di sorveglianza speciale di p.s., con o senza obbligo di soggiorno, ogni autorizzazione o modifica è riservata esclusivamente al giudice della sorveglianza, pure in casi di gravi e comprovati motivi di salute, sicché viene sottratta all'autorità di pubblica sicurezza ogni possibilità di incidere con propri provvedimenti sulla sostanza e sul contenuto delle decisioni giurisdizionali (55).

Né, in una diversa ottica, può sottacersi che per l'ennesima volta si concretizzano consistenti dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione in esame in quanto l'assegnare al questore la possibilità di modificare provvedimenti rilevanti ai sensi dell'art. 13 Cost. finisce per determinare una inaccettabile deroga alla riserva di giurisdizione stabilita in tema di libertà personale (56).

Per concludere in argomento va rilevato che la recente legge 24 febbraio 1995 n. 45 non si è pronunciata sulla possibilità di coesistenza tra il divieto *ex art. 6* e quello *ex art. 8 l. n. 401 del 1989*, perdendo anche sotto tale versante l'occasione di fare ordine in materia. È prevedibile, pertanto, che persista il già delineato contrasto tra l'indirizzo che ritiene ammissibile la concorrenza tra le due sanzioni, con la contemporanea applicazione delle due misure, ovviamente in quanto presentino modalità compatibili (57), e l'opposto orientamento che invece — sulla base del rifiuto di soluzioni impor-

---

(54) Osserva MARZADURI, *op. cit.*, 225, come — nel silenzio del legislatore sui settori della vita privata in relazione ai quali possono essere ricavate le « gravi e comprovate esigenze » — debba riconoscersi ai fini della ricorrenza di dette esigenze un ruolo non indifferente alla elaborazione giurisdizionale riguardante il requisito della « comprovata necessità » richiesta dall'art. 5, comma 3, l. 1523/1956 per giustificare l'esonerazione dall'obbligo di permanenza in casa gravante sul soggetto sottoposto a misura di prevenzione, anche se si deve riscontrare una notevole severità da parte dei giudici nella valutazione del suddetto requisito « soprattutto relativamente alle esigenze del lavoro ».

(55) In tali termini cfr. MOLINARI, *op. cit.*, 2762.

(56) Per un tale genere di perplessità sul versante della legittimità costituzionale vedi MARZADURI, *op. loc. ultt. citt.*

(57) Sul punto e sulle diverse soluzioni possibili della questione in esame vedi *amplius*: VENTURI, *op. cit.*, 215-217.

tanti duplicità di sanzioni fondate su identici elementi di pericolosità — esclude la contemporanea operatività di ambedue le disposizioni, con la conseguenza che nel caso di anteriore irrogazione del divieto in via amministrativa il periodo di operatività del divieto precedente all'emanazione del provvedimento giudiziario debba essere interamente computato, rimanendo comunque assorbito in detto provvedimento, mentre debba ritenersi venir meno qualsiasi potere dell'autorità amministrativa qualora sia stata invece l'autorità giudiziaria a decidere per prima (58).

5. *Il divieto alle società sportive di erogazione di contributi ai propri tifosi.*

In linea con la specifica finalità della legge 23 marzo 1981 n. 91 di impedire alle società sportive di investire i propri utili al di fuori di un perseguimento diretto dell'attività sportiva (59), il Consiglio federale della F.I.G.C. nel corso della riunione del 9 febbraio 1995, modificando il disposto dell'art. 6-*bis*, par. 1, del Codice di giustizia sportiva, ha introdotto per le suddette società il « divieto di intrattenere rapporti di sostegno, economico, finanziario o di altra utilità, con gruppi, organizzati o non, di sostenitori » (60).

A tale disposizione dell'ordinamento sportivo si è poi aggiunto l'inserimento nel testo del d.l. 22 dicembre 1994 n. 717 dell'art. 1-*bis* ad opera della già citata legge 24 febbraio 1995 n. 45. Questa disposizione, al fine di ridurre drasticamente il pericolo che gruppi di tifosi mettano in atto, spostandosi da una parte all'altra del paese, vere e proprie spedizioni punitive nei confronti dei *supporters* delle squadre avverse, ha introdotto

---

(58) Per questa opinione vedi VIDIRI, *op. cit.*, 667.

(59) Sulle diverse posizioni assunte in dottrina sulle società sportive, e specificamente sull'art. 10 della legge 91/1981, in base al quale gli utili derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva dovranno essere reinvestiti necessariamente per l'esercizio dell'attività sportiva stessa, cfr. per tutti in dottrina: C. FOIS, *Commentario all'art. 10 della legge 23 marzo 1981 n. 91*, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 617 ss.; G. MARASÀ, *Le società senza scopo di lucro*, Milano 1983, 83 e ss.; VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Società*, 1991, 750 ss.

(60) Sulle diverse problematiche in materia di giustizia sportiva cfr. per tutti: F.P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Milano 1985; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 29 ss.; e, più di recente, VIDIRI, *Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in *Foro it.*, 1991, III, 337 ss.; ID., *Il « caso Catania »: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994, III, 511 ss.

due distinte figure di illecito, prevedendo per entrambe una sanzione di carattere amministrativo. Ed infatti la prima forma di illecito si concretizza nella violazione da parte delle società sportive del divieto di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, contributi, sovvenzioni, facilitazione di qualsiasi natura (ad es.: erogazione a prezzi agevolati di abbonamenti, biglietti per singole partite, titoli di viaggio) a soggetti cui sia stato applicato dal questore il divieto di accesso ai luoghi dove si tengono le competizioni sportive. La seconda fattispecie si concretizza nell'inosservanza da parte delle stesse società del divieto di attribuire analoghi benefici a quelle associazioni di tifosi, comunque denominate, delle quali facciano parte uno o più soggetti destinatari dei provvedimenti di divieto di accesso (61). Funzione strumentale all'osservanza dei suddetti divieti ed all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista in caso di loro trasgressione — quantificabile in «una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino ad un massimo di quattro» (62) — assumono sia la comunicazione dell'elenco dei propri iscritti da trasmettersi dalle associazioni dei tifosi alle società sportive sia l'invio da parte del questore alle società interessate dei nominativi dei destinatari della misura del divieto di accesso (63).

---

(61) Cfr. al riguardo S. VUOTO, *sub art. 1-bis d.l. 22 dicembre 1994 n. 717*, in *Leg. pen.*, 1995, 226 ss.

(62) La necessità di interpretare l'art. 1-bis l. n. 45 del 1995 alla luce della legge 24 novembre 1981 n. 689 («*Modifiche al sistema penale*») e la natura amministrativa della sanzione in detta disposizione prevista, inquadrabile tra quelle pecuniarie c.d. proporzionali (sulle quali cfr. per tutti C.E. PALIERO - A. TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano 1988, 357 ss.), richiedono che la sanzione in questione sia improntata ai criteri di tipicità e determinatezza che devono caratterizzare *ex art. 1 l. 689/1981* il regime delle fonti dell'illecito amministrativo (cfr. in tali sensi VUOTO, *op. cit.*, 227 ss.). A nostro avviso, da tali principi consegue che, al fine di limitare la pur ampia discrezionalità attribuita dalla normativa in esame al prefetto — ed al fine di impedire che detta normativa venga sostanzialmente elusa nel suo contenuto con la fissazione da parte delle società di gare di carattere amichevole o di limitato interesse, organizzate in previsione della sanzione o subito dopo la sua irrogazione — l'espressione «gare successive» debba intendersi come riferibile solo a quelle ufficiali (di campionato o di tornei, nazionali e internazionali), che già al momento in cui viene emessa la sanzione siano state fissate dalle federazioni o dagli altri organismi a ciò deputati e che si susseguano temporalmente.

(63) Cfr. sul punto VUOTO, *op. cit.*, 228, per il quale nel caso di mancata effettuazione delle prescritte comunicazioni da parte delle associazioni di tifosi viene meno ogni responsabilità societaria, analogamente a quanto comunemente si

L'innovazione normativa, ora riportata, rischia di far sorgere sul piano teorico più problemi di quelli che è destinata a risolvere sul piano pratico. Ed invero, senza essere di certo esaustivi al riguardo, spetterà all'interprete il non agevole compito di rendere conciliabile la disciplina — oggetto di espresso richiamo da parte della disposizione in esame — della l. 689/1981, incentrata sul concetto di «imputabilità» proprio del diritto penale e sulla «fisicità» e «personalità» del trasgressore, con il principio vigente in materia di illecito amministrativo della applicabilità della relativa sanzione anche alle persone giuridiche; di individuare, con la natura, anche i limiti della responsabilità della società, al fine di stabilire in quali termini essa sia chiamata a rispondere per le condotte di soggetti non investiti da funzioni rappresentative; di stabilire se ed in quali termini sia consentita l'azione di regresso della società nei riguardi di coloro che hanno messo in atto la condotta trasgressiva (64). E tutto ciò in un quadro di limitata efficacia deterrente della disposizione in oggetto, perché, come è stato puntualmente evidenziato, si presentano in sede di accertamento dell'illecito consistenti difficoltà, derivanti dal vincolo solidaristico che viene ad instaurarsi tra l'autore della violazione e il beneficiario, ambedue interessati ad evitare sanzioni, a titolo diverso, alle quali riescono a sottrarsi con il silenzio (65); e senza considerare infine che, comunque, si è in presenza di una norma facilmente aggirabile in quanto è sufficiente che i tifosi beneficiari di agevolazioni non siano iscritti all'interno del *club* per sfuggire all'identificazione e rendere ipotetica l'operatività del sistema sanzionatorio (66).

Sicuramente di maggiore efficacia sarebbe stata una disposizione che avesse indotto le società sportive a partecipare alle spese per lo svolgimento del servizio di ordine pubblico reso necessario dallo svolgersi delle manifestazioni, e segnatamente degli incontri di calcio, cui le società stesse prendono parte. La fattispecie, introdotta dalla Commis-

---

ritiene avvenire nell'ipotesi che non siano state effettuate le comunicazioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

(64) Per una prima risposta a tali interrogativi cfr. in dottrina: VUOTO, *op. cit.*, 231 ss.

(65) In questi precisi sensi cfr. NUZZO, *op. cit.*, 320.

(66) La facilità di aggiramento dei divieti previsti dall'art. 1-bis fu messa in luce, in sede di lavori parlamentari, dai sen. Pieroni (gruppo Progr. - Verdi - La Rete) e Bucciero (gruppo AN) *Atti del Senato - Assemblea - Seduta dell'8 febbraio 1995 - Res. Sten.*, pagg. 7 e 24).

sione affari costituzionali nella seduta del 7 febbraio 1995 (67), non è rimasta nel testo definitivo della legge n. 45 del 1995 perché non ha trovato il necessario consenso, in forza della considerazione che il mantenimento dell'ordine pubblico costituisce una funzione ordinaria e sovrana dello Stato non delegabile ai privati (68). Non si è, però, mancato anche di aggiungere che se le società dovessero concorrere alle spese per la sicurezza, la prima conseguenza sarebbe l'aumento dei prezzi per assistere alle competizioni sportive, con negativi effetti inflattivi stante l'inclusione del costo dei biglietti popolari per le partite di calcio tra le voci del c.d. «paniere», utilizzato per il calcolo della contingenza, nonostante che alcune delle sue componenti risultino prive di qualsiasi logica nell'attuale contesto socio-economico (69).

#### 6. *Considerazioni conclusive.*

Come si è visto, la nuova normativa, modificativa della legge 13 dicembre 1989 n. 401 in relazione a punti qualificanti dell'art. 6, fa sor-

---

(67) Il testo della disposizione non approvata era il seguente: «Le società sportive del settore professionistico partecipano alle spese per lo svolgimento del servizio di ordine pubblico reso necessario dallo svolgersi di manifestazioni in cui le società medesime prendono parte, nella misura determinata da un regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano e le Federazioni sportive interessate. Le somme così determinate sono versate in conto entrate del Tesoro per essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

(68) Tali nel dibattito parlamentare furono le considerazioni, tra gli altri, dell'on. Ciocchetti (gruppo CCD) e dell'on. Stajano (gruppo Misto), per il quale «chiedere alle società sportive di partecipare alle spese per la pubblica sicurezza sarebbe come chiedere alle ditte che producono liquori di contribuire alle spese, allo stesso titolo, in occasione di risse tra ubriachi; oppure chiedere alla FIAT di contribuire agli oneri per il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di liti fra automobilisti» (*Atti Parlamentari - Camera dei deputati - Seduta del 16 febbraio 1995 - Res. Sten.*, 8263 e 8272). Ebbero invece a pronunziarsi in senso favorevole alla disposizione l'on. Finocchiaro Fidelbo (gruppo Progressisti - Federativo), sottolineando l'opportunità di chiamare le società a contribuire ai rilevanti oneri in uomini (circa diecimila unità appartenenti alle forze dell'ordine) ed in mezzi (ottocento mezzi e dieci elicotteri), che lo Stato è tenuto ad affrontare ogni domenica negli stadi di calcio; e per analoghe considerazioni l'on. Grimaldi (gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti) (*Atti citt.*, 8265 e 8275).

(69) Cfr. per tali argomentazioni l'intervento dell'on. Gasparri (gruppo AN) nella seduta della Camera del 20 febbraio 1995 (*Atti parlamentari - Camera dei deputati - Seduta del 20 febbraio 1995 - Res. sten.*, 8360).

gere numerosi problemi nell'interpretazione delle sue disposizioni, in parte ricollegabili alla difficoltà che per il legislatore presenta ogni approccio con una realtà, quale quella sportiva, priva per molti aspetti della duttilità necessaria per essere disciplinata attraverso regole rigide ed astratte (70).

Sarà, ancora una volta, la realtà fattuale a comprovare l'effettiva tenuta della legge n. 45 del 1995 e la sua capacità di perseguire una efficace prevenzione di condotte dirette a trasformare le manifestazioni sportive da momento di salutare svago in occasioni di fatti delittuosi.

Allo stato è da valutare positivamente la circostanza che il legislatore sia intervenuto con tempestività per porre un argine — attraverso una disciplina settoriale — al preoccupante e dilagante fenomeno della violenza negli stadi, abbandonando così un radicato atteggiamento di totale indifferenza, che portava ad inquadrare i fenomeni derivanti della pratica agonistica, all'interno del generale assetto ordinamentale, con la conseguente negazione di quei caratteri di specificità e di atipicità che lo sport presenta rispetto ai restanti fenomeni sociali e di costume (71).

Se si configura un concreto pericolo che la manifestazione sportiva e la passione che ad essa si accompagna si traducano in atti di violenza è doveroso che il legislatore intervenga, come ha fatto, per prevenire e reprimere tali atti, creando condizioni sfavorevoli al loro dispiegarsi. Non è consentito, tuttavia, nutrire eccessive illusioni sulla portata della nuova normativa, che oltre ad imbattersi — come si è visto — in non trascurabili ostacoli sul piano applicativo ed a presentarsi in molti passaggi di dubbia legittimità, incontra quei limiti di efficacia connaturati ad ogni intervento legislativo diretto a reprimere fatti delittuosi, eziologicamente ricollegabili a situazioni di profondo malessere socio-econo-

---

(70) Per analogia critica nei riguardi dell'intero assetto normativo della legge n. 401 del 1989 vedi: VIDIRI, *Frode sportiva*, cit., 667.

(71) Sintomatiche della necessità di regolare con normative speciali fenomeni devianti, aventi una propria tipicità proprio in quanto correlati al mondo dello sport, si rivelano le figure della frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989), dell'esercizio abusivo di attività di giuoco (art. 4 l. 401/1989), della turbativa in competizioni agonistiche (art. 7 l. 401/1989), su cui — oltre alla già citata monografia del LAMBERTI, *La frode sportiva* — cfr. F. ALBEGGIANI, *Sport (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano 1990, 554 ss.; A. BOLOGNA, *L'illecito sportivo nella nuova normativa*, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 143 ss.; E. PALOMBI, *La frode nelle competizioni sportive*, in *Riv. pen. economia*, 1990, 126 ss.

mico, in cui versano ampi strati della popolazione. È auspicabile quindi che, in aggiunta all'intervento legislativo, vi sia da parte delle istituzioni un fattivo contributo per ridurre le aree di emarginazione sociale, e da parte della scuola un sentito impegno ad educare i giovani ad una sana pratica sportiva, come elemento utile di formazione della loro « persona ».

Ad una « sdrammatizzazione » degli eventi sportivi, da riportarsi alla loro giusta dimensione, devono infine fornire un decisivo sostegno i *mass-media*, che possono rappresentare uno strumento insostituibile di crescita culturale capace di liberare le competizioni agonistiche da quei significati aggiuntivi ad esse estranei, che costituiscono una spinta non secondaria a condotte violente (72).

Sotto altro versante appare indispensabile una più spiccata sensibilità di tutti operatori dello sport in relazione ad un'opera di prevenzione diretta a ridurre i rischi connaturati all'esercizio delle diverse discipline agonistiche, a tutela dell'integrità fisica, oltre che dei gareggianti, anche dei terzi spettatori. In siffatto contesto ad assolvere un ruolo di primaria importanza sono chiamati i presidenti e gli amministratori dei grandi *clubs*, che devono rispettare le regole di comune prudenza, dotando gli impianti sportivi di tutti i necessari apparati di sicurezza al fine di impedire il verificarsi di eventi delittuosi o, almeno, di ridurre al minimo il relativo rischio, ispirando la loro condotta alla piena consapevolezza che l'esercizio dell'attività sportiva, più che mo-

---

(72) È necessario considerare l'evento sportivo per quello che effettivamente è, e cioè come momento collettivo di evasione e di divertimento, sfruttando anche le occasioni di riso che atleti, allenatori, presidenti, portaborse e manager, per non parlare dei giornalisti, forniscono non certo con parsimonia con le loro esilaranti cantonate, tra le quali — come si è ricordato con caustica ironia — c'è lo strafalcione da sfondamento (« *Ed è subito gol, come direbbe Ungaretti* »), e quello di rifinitura (« *Sono completamente d'accordo a metà con il mister* »); c'è la baggianata a zona (« *In effetti Boskov è un po' sul filo del trapezio* ») e quella a uomo (« *Quando ero a terra, Costacurta mi ha buttato giù* ») (dalla « *Presentazione* » di I. MONTANELLI allo « *Stupidario del calcio e di altri sport* » di M. TRAVAGLIO, ed. Mondadori, 1993). E momenti di ilarità, di certo utili per riportare alle loro giuste dimensioni le competizioni sportive, vengono assicurati anche da trasmissioni televisive, come quelle del gruppo della *Gialappa's band*, e del suo componente, Teo Teocoli, divenuto uno dei personaggi più popolari ed amati del piccolo schermo per alcune imitazioni (quale quella del calciatore Daniel Fonseca) e per alcune felici invenzioni (quale quella del giornalista sportivo napoletano « Felice Caccamo »), ormai veri e propri classici della comicità sportiva.

mento di acquisizione di facile ed utile notorietà, costituisce un rilevante fenomeno sociale destinato a soddisfare interessi della collettività (73).

GUIDO VIDIRI

---

(73) Così i responsabili delle società sono chiamati ad assicurare una gestione dell'impianto sportivo che garantisca tra l'altro la piena usufruibilità di ingressi e di uscite idonei a consentire comode forme di afflusso e di deflusso, una separazione tra diversi settori che impedisca scavalcamenti costituenti causa di pericolo per una squilibrata divisione della folla, una assegnazione di settori diversi per la tifoseria della squadra di casa e di quella ospitata, una attenta vigilanza degli ingressi attraverso addetti chiamati ad impedire il possesso da parte degli spettatori di strumenti offensivi e di materiale pericoloso per la pubblica incolumità. In altri termini i suddetti responsabili dovranno far osservare queste e tutte le altre regole che, alla luce di quanto avviene ogni domenica nei campi di gioco, possono ritenersi costituire ormai norme di comune prudenza (in tali sensi cfr.: VIDIRI, *Responsabilità del presidente della società calcistica*, in *Società*, 1990, 1632).